

▼B**REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2008 DELLA COMMISSIONE****del 27 ottobre 2008****che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 184/2005 definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.
- (2) È necessario specificare gli standard di qualità comuni, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 184/2005.
- (3) Le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti istituito con il regolamento (CE) n. 184/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono annualmente una relazione sulla qualità redatta conformemente alle disposizioni di cui all'allegato.

*Articolo 2***▼M1**

Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 31 maggio di ogni anno.

▼B*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.

▼ M1*ALLEGATO***1. Introduzione**

La relazione sulla qualità deve contenere indicatori della qualità sia qualitativi che quantitativi. La Commissione (Eurostat) fornisce per ciascuno Stato membro i risultati degli indicatori quantitativi, calcolati sulla base dei dati forniti. Gli Stati membri li interpretano e forniscono osservazioni al loro riguardo, alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione.

2. Scadenze

- Entro la fine del primo trimestre di ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, redatta in base ai dati inviati l'anno precedente, parzialmente precompilata con la maggior parte degli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone.
- Ogni anno entro due mesi dalla ricezione della relazione sulla qualità precompilata, e non oltre il 31 maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.

3. Criteri di qualità

La relazione sulla qualità contiene indicatori quantitativi e qualitativi riguardanti tutti i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.